



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio del Sindaco

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA ORDINANZA N. 18 DEL 21-04-2021**

Registro Generale n. 18

**ORDINANZA DEL SINDACO
N. 18 DEL 21-04-2021**

Oggetto: SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 95/2020 - IMMOBILE SITO IN FRAZ. ALETTA N. 8 FOGLIO 4 PARTICELLA 522 - RETTIFICA DELLA PRECEDENTE ORDINAZA N. 16 DEL 16-04-2021

Premesso: - che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal **terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016** e successivi;

-che in attuazione di quanto sopra, il C.D.P.C., con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)*";

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)", con le seguenti Ordinanze:

-n.389 del 26.08.2016; -n.391 del 01.09.2016; -n.392 del 06.09.2016; -n.393 del 13.09.2016; -n.394 del 19.09.2016; - n.396 del 23.09.2016; 399 del 10.10.2016 e 400 del 31.10.2016;

Dato atto:

-che con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l'"Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno - Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

Considerato:

-che un "secondo sisma di devastante intensità" (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), verificatosi il giorno 26.10.2016, con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", ha ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), con le relative ulteriori conseguenze;

-che il **Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016** provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

Considerato:

-che un "terzo sisma di devastante intensità" (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), verificatosi il giorno 30.10.2016, con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci)con molte "repliche" e "scosse di assestamento", sta interessando tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016") e dal sisma del 26.10.2016, con le relative ulteriori conseguenze;

-che il **Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016** provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

Dato atto:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti **agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016**", con le seguenti Ordinanze:

-n. 405 del 10.11.2016; -n. 406 del 12.11.2016; -n. 408 del 15.11.2016; – n. 414 del 19.11.2016; – n. 415 del 21.11.2016; – n. 418 del 29.11.2016; – n. 422 del 16.12.2016; – n. 427 del 20.12.2016; - 431 dell'11.01.2017; - 436 del 22.01.2017; - 437 del 16.02.2017; - 438 del 16.02.2017; - 444 del 04.04.2017; - 454 del 22/05/2017; - 455 del 27/05/2017; - 460 del 15.06.2017; - 475 del 18.08.2017; 484 del 29.09.2017; 489 del 20.11.2017; 495 del 04.01.2018; 510 del 27.02.2018; 518 del 04.05.2018; 538 del 10.08.2018; 553 del 31.10.2018; 591 del 24.04.2019; 603 23.08.2019; 607 27.09.2019; 624 19.12.2019; 625 07.01.2020;

- **Visto** il D.L. 11.11.2016, n. 205 (G.U. n. 264 del 11.11.2016) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore della popolazione e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;

- **Vista** la Legge 15.12.2016 n. 229;
- **Vista** la Legge 03.08.2017 n. 123;
- **Vista** la Legge 30.12.2018 n. 145;
- **Visto** l'art. 1 del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123;
- **Tenuto conto** che il sindaco, con propria ordinanza n. 207 del 14.11.2016, acclarata al protocollo comunale al n. 10237, dichiarava: "(...) l'inagibilità di tutto il patrimonio pubblico e privato esistente sul territorio comunale del Comune di Roccafluvione all'interno delle "zone interdette", (...) di seguito elencate: (...) ZONA 1 Nucleo abitativo frazione Aletta (...)"
- **Considerato** che all'art. 1 dell'Ordinanza del C.D.P.C. n. 405 del 10.11.2016, veniva altresì disposto: "(...) la DICOMAC provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai Sindaci dei Comuni interessati";
- **Richiamata** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile prot. CENS/TERAG16/0059235 del 04/11/2016 con la quale venivano fornite le indicazioni operative per lo svolgimento della procedura FAST - strategia di approccio per i sopralluoghi sintetici di agibilità post-sisma sugli edifici privati, al fine di selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente per una compromissione delle condizioni di sicurezza ascrivibile ad un danneggiamento del fabbricato o per condizioni di rischio esterno;

Tenuto conto altresì:

- dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19/12/2016;
- dell'art. 7 c. 8 dell'Ordinanza n. 12 del 09/01/2017;
- **Vista** la "Scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" n. 004 del 25/07/2017 redatta dai tecnici rilevatori nominati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno ed acquisita al protocollo comunale al n. 6170 del 25/07/2017, a seguito del sisma 24 agosto, 26/30 ottobre, 18 gennaio e successivi;

SCHEDA FAST N. 004 – AGGREGATO N. 00593

con il seguente Esito FAST finale:

1. - [] Edificio AGIBILE;
2. - [X] Edificio NON UTILIZZABILE;
3. - [] Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO;
4. - [] SOPRALLUOGO NON ESEGUITO PER: _____;

- **Vista** l'Ordinanza n. 219 del 02/08/2017 prot. 6429;
- **Vista** la Scheda AeDES e la perizia giurata relativa all'immobile distinto al foglio 4 con la particella 49, con il seguente giudizio di agibilità: B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. ed Edificio INAGIBILE per rischio esterno;
- **Vista** Perizia giurata e la Scheda AeDES redatta dall'Arch. Silvi Stefano in data 26/11/2020 che testualmente puntualizza:

"(...) Dal sopralluogo effettuato si evince un quadro fessurativo probabilmente in parte presente prima del sisma che è stato aggravato a seguito dello stesso. Al piano terra sono state individuate lesioni diffuse, anche passanti, nei tramezzi e agli incroci tra quest'ultimi e le murature portanti. I danni maggiori sono al primo piano dove si notano lesioni nei tramezzi; una lesione a terra ed una ad andamento verticale all'incrocio tra muri portanti. Al medesimo piano è presente una lesione sul solaio tra primo piano e sottotetto, a seguito di sondaggio è stato rilevato il danneggiamento di alcune pignatte. Al piano sottotetto è presente lo sfondellamento di parti del solaio di copertura ed una lesione a terra. Il rischio esterno è causato da una frana, a poche decine di metri dal fabbricato, della strada pubblica tramite la quale si raggiunge lo stesso. Si suggerisce la rimozione degli elementi del solaio e dei coppi pericolanti e successiva riparazione del manto di copertura. (...)";

Edificio INAGIBILE per rischio esterno;

- **Vista** l'Ordinanza n. 95 del 30/11/2020 prot. 10588;

- **Dato atto** che l'immobile, a seguito di accatastamento, ha cambiato identificativo catastale ed è ora distinto con mappale n. 522;

-**Visto** l'atto pubblico rep. 10193 racc. 7787 del 18 novembre 2020 a rogito notaio Silvia Parlamenti;

- **Vista** nota a firma dell'Arch. Silvi Stefano pervenuta al prot. 3425 del 30/03/2021 dalla quale si evince che:

"(...) nella perizia in oggetto risulta un refuso derivante dalla perizia giurata presentata in data 28/03/2018 prot. 20048 che riguarda la presenza del rischio F (frana adiacente all'edificio su strada pubblica), eliminato dal Comune di Roccafluvione ad Ottobre 2019. (...)";

- **Vista** nota a firma dell'Arch. Silvi Stefano pervenuta al prot. 3425 del 30/03/2021 dalla quale si evince che:

"(...) nella perizia in oggetto risulta un refuso derivante dalla perizia giurata presentata in data 28/03/2018 prot. 20048 che riguarda la presenza del rischio F (frana adiacente all'edificio su strada pubblica), eliminato dal Comune di Roccafluvione ad Ottobre 2019. (...)";

- **Dato atto** che per mero errore materiale nella suddetta Ordinanza è stata disposta la notifica al sig. AMICI SILVANO in luogo del sig. AMICI SERAFINO nato a Roccafluvione il 11-05-1956 ed ivi residente in Roccafluvione Str. Torra n. 9;

-**Visto** l'art. 16, del D.P.R. 06.02.1981, n. 66 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione della L. 8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile.";

-**Visto** l'art.15, comma 3, della L. 24.02.1992, m.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";

-**Visto** l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";

-**Visto** gli articoli: 50, commi 4 e 6, e 54 del D.Lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;

-**Visto** l'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;

-Vista la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;

Per i motivi in premessa esposti e che qui' s'intendono richiamati:

Rettifica della precedente Ordinanza n. 16 del 16/04/2021

DICHIARA

TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE CON PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO l'immobile contraddistinto al numero di aggregato 00593, sito in Roccafluvione Str. Aletta n. 8 distinto al Catasto di questo comune al Foglio 4 Mapp.le 522 come da risultanze della scheda AeDES in premessa;

ORDINA

- *di provvedere, qualora fosse necessario, a transennare opportunamente la zona sottostante ed antistante l'edificio ed impedire, anche mediante segnalazioni, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;*
- *di eseguire, sotto la guida di un tecnico abilitato, i lavori necessari per far riacquistare la piena agibilità all'edificio, fermo restando che nelle more di qualsiasi tipo di intervento l'immobile è da considerarsi inagibile.*

I lavori d'urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:

- a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale;
- nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;
- a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi.

DISPONE

-Che la presente ordinanza sia notificata in via amministrativa:

1) Al proprietario:

- **AMICI SERAFINO** nato a Roccafluvione il 11/05/1956 e residente a Roccafluvione in Strada Torra n. 9;
- **MARIANI EMANUELE** nato ad Ascoli Piceno il 12/11/1976 residente ad Ascoli Piceno in Via delle Verbene n. 2;
- **MARIANI GIACOMO** nato ad Ascoli Piceno il 31/03/1974 residente ad Ascoli Piceno in Via Elba n. 27;
- **MARIANI GIOVANNI** nato a Roccafluvione il 15/11/1934 residente ad Ascoli Piceno via Cola d'Amatrice n. 1;

2)-Per quanto di competenza:

-al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche;

(email: dannisisma-2016@beniculturali.it) - (pec: sr-mar.uccr@beniculturali.it)

]-SI; [X]-NO;

-a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno;

(pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)

-alla Regione Marche – Servizio protezione civile – Soggetto attuatore sisma 2016
(e-mail: regione.marche.protciv@emarche.it)

3)-Per la verifica del rispetto dell'Ordinanza e segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza:

-All'ufficio di Polizia Municipale
(SEDE)

-Al Comando Stazione Carabinieri di Venarotta;
(pec: tap26525@pec.carabinieri.it)

4) Ai sensi della D.G.R. n. 1566 del 19/12/2016:

- Alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti – Energia – Acqua.

U.C.O Risorse Energetiche;

(pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it)

5) Per la verifica e adempimenti di revoca C.A.S.

- Al Servizio Segreteria (SEDE)

CON L'AVVERTIMENTO

-che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

INFORMA

-Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

RENDE NOTO

Che Responsabile del procedimento è il Sindaco Rag. Francesco Leoni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to FRANCESCO LEONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-04-2021 al 06-05-2021

Lì 21-04-2021

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to PAPONI SABRINA

Copia conforme all'originale.
Lì 21-04-2021

IL SINDACO